



# COMUNE DI INARZO

Provincia di Varese

Originale

**DELIBERAZIONE N. 3**  
**Del 26/02/2018**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **ordinaria** – seduta pubblica di prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE TARIFFE - TARI - ANNO 2018

L'anno **2018** addì **26** del mese di **Febbraio** alle ore **20.30** presso la sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Nominativo	Presente
Montonati Fabrizio	SI
Locorotondo Cosimo	SI
Casola Francesco	SI
Grosso Christian	SI
Vanetti Silvana	SI
Mella Roberto	SI
Bernasconi Renato	SI
Giordano Cinzia	NO
Bica Giuseppe	NO
Montagna Mauro	SI
Vanetti Piero	NO
Totale presenti 8	
Totale assenti 3	

Partecipa il **Segretario Comunale Dott. Carmela ALONGI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco - Montonati Fabrizio**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE TARIFFE - TARI - ANNO 2018**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

*Su relazione del Sindaco.*

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'interno del 29.11.2017 con la quale è stato differimento al 28.02.2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018- 2020 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151 – comma 1 – del testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvata con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**CONSIDERATO** che l'articolo 1, commi da 639 a 703, della legge 27 dicembre 2013 n.147 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU);

**RICHIAMATI** in particolare:

- il comma 654 in base al quale *“deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*.

- il comma 683 in base al quale *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

**VISTO** il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C. approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19.05.2014, esecutiva ai sensi di legge, e successive modifiche ed integrazioni.

**VISTO** l'art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), secondo cui i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

**VISTO** l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli

interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

**VISTO** il Piano Finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017, che comprende il programma degli interventi necessari, il piano finanziario degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, le risorse finanziarie necessarie, l'ammontare complessivo dei costi ed il relativo grado di copertura, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale dal quale emerge un costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti pari ad Euro 86.889,37 (ottantaseimilaottocentottantanove/37);

**PRECISATO che:**

- la classificazione dei costi riportata nel piano finanziario è stata fatta con l'avvallo del gestore del servizio;
- le superfici utilizzate ai fini dell'applicazione del tributo sono le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU, così come previsto dall'art. 1 comma 686 della L. 147/2013;
- l'art. 1, commi 651 e 652, della Legge 147/2013 prevede la possibilità di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e quindi commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- il Regolamento Comunale della TARI prevede, tra l'altro, che:
  - a) le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
  - b) ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1 comma 658 L. 147/2013;

**RITENUTO** approvare il Piano Finanziario 2018 per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

**DATO ATTO** della ripartizione prevista nel piano finanziario tra costi fissi e costi variabili, come segue:

- Costi fissi                      75%
- Costi variabili                25%;

**DATO ATTO** altresì che:

- I coefficienti delle utenze domestiche sono stati definiti nella misura minima prevista dal legislatore per evitare ulteriore aggravio a carico delle famiglie;
- I coefficienti per le utenze non domestiche sono stati definiti nella misura massima per quasi tutte le categorie, con la sola eccezione di alcune tipologie, definite con coefficiente minimo, tenuto conto del moltiplicatore da applicare al coefficiente, già stabilito in misura elevata dal legislatore,

che non considera la realtà economico e sociale del comune;

- ai fini della determinazione delle tariffe e la ripartizione delle entrate da utenze domestiche e utenze non domestiche viene stabilito quanto segue:

- Quota fissa utenze domestiche 75%
- Quota fissa utenze non domestiche 25%
- Quota variabile utenze domestiche 75%
- Quota variabile utenze non domestiche 25%;

**PRESO ATTO** di quanto disposto dall'art. 1, comma 653, della L. 27-12-2013 n. 147, come modificato dall' art. 1, comma 27, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208, che riporta:

*“A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.”;*

**RITENUTO**, a tale riguardo, di poter fare riferimento alle linee guida interpretative emanate dal Ministero delle Finanze, ed alle tabelle allegate, in particolare la Tabella 2.6: “Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo - Smaltimento rifiuti” della “Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni” del 13 settembre 2016, adottata con il DPCM del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2017;

**PRESO ATTO** che, l'applicazione dei coefficienti di calcolo previsti dalle cennate tabelle, conduce ad una determinazione di un costo standard complessivo stimabile in € 147.252.88, superiore quindi ai costi previsti dal piano finanziario in corso di approvazione, determinato in € 86.889,37;

*Interviene il consigliere Montagna il quale dice che anche quest'anno deve far presente che nel piano in oggetto “manca il rendiconto dei dati finanziari di quello dell'esercizio 2017”, del cui risultato si deve tener conto ai fini della formazione di quello in approvazione.*

**RITENUTO**, per tutto quanto sopra, di procedere all'approvazione;

**VISTI** i pareri favorevoli, resi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come da allegato;

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti	n. 8
Consiglieri votanti	n. 7
Voti favorevoli	n. 7
Voti Contrari	n. =
Astenuti	n. 1 (Montagna)

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1. Di approvare il Piano Finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2018, che viene allegato, al presente atto deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che dallo stesso risulta, per l'anno di riferimento, una spesa complessiva pari a € 86.889,37 (ottantaseimilaottocentottantanove/37).

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti	n. 8
Consiglieri votanti	n. 7
Voti favorevoli	n. 7
Voti Contrari	n. =
Astenuti	n. 1 (Montagna)

### **D E L I B E R A**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D L. 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 3**

Ufficio Proponente: **Ufficio Bilancio**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERIMAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE TARIFFE - TARI - ANNO 2018**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Bilancio)

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/02/2018

Il Responsabile di Settore  
Stefania Vanetti

## Parere Contabile

Ufficio Bilancio

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/02/2018

Responsabile del Servizio Finanziario  
Stefania Vanetti

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Montonati Fabrizio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.ssa Carmela ALONGI

---

Publicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Inarzo, **09/03/2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.ssa Carmela ALONGI

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 è divenuta esecutiva il 26/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.ssa Carmela ALONGI